

A)

FONDAZIONE ALDO DELLA ROCCA
Roma – Ente Morale per gli studi di Urbanistica

EREZIONE IN ENTE MORALE
D.P.R. 5 luglio 1958

STATUTO
D.P.R. 5 luglio 1958 (Agg. 21/02/2002)

REPUBBLICA ITALIANA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto l'atto pubblico 15 novembre 1957, n° 6065 di Repertorio, a rogito del Dott. Camillo Paliani, notaio in Roma, col quale è stata costituita la Fondazione Aldo Della Rocca, con sede in Roma;

Veduta la domanda intesa ad ottenere la erezione in Ente Morale della Fondazione stessa;

Veduto lo schema di Statuto predisposto per la Fondazione soprariferita;

Veduto gli articoli 12 e seguenti del Codice Civile;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per la Pubblica Istruzione;

DECRETA

Art. 1

La Fondazione «Aldo Della Rocca», con sede in Roma, costituita con atto pubblico 15 novembre 1957, n. 6065 di Repertorio, a rogito del Dott. Camillo Paliani, notaio in Roma, è eretta in Ente morale.

Art. 2

E' approvato lo statuto della Fondazione suddetta, annessa al presente decreto e firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma Addì 5 luglio 1958

F.to Gronchi
C. fto Moro

STATUTO

Approvato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 5 luglio 1958 N° 1013 (G.U. 21/11/58 N° 280) ed aggiornato al 21 febbraio 2002 ai sensi dell'art. 2 D.P.R. del 10/02/2000 N° 361

Art. 1

E' costituita in Roma, per volontà di un gruppo di amici ed ammiratori del compianto Prof. Ing. Aldo Della Rocca e in omaggio alle benemeritenze da lui acquisite nel campo degli studi urbanistici, la FONDAZIONE «ALDO DELLA ROCCA»

Art. 2

La Fondazione ha lo scopo di promuovere, incoraggiare e diffondere gli studi urbanistici nelle forme più opportune e particolarmente mediante studi e ricerche, attività formativa, consulenza, pubblicazioni, manifestazioni culturali e assegnazione di premi (da farsi possibilmente almeno ogni due anni) a cultori di quegli studi.

Art. 3

La dotazione iniziale della Fondazione è costituita da lire un milione. Rappresentano entrate patrimoniali della Fondazione:

- a) le volontarie contribuzioni degli amici ed ammiratori del compianto Prof. Ing. Aldo Della Rocca e degli aderenti alla Fondazione;
- b) le elargizioni dei fondatori, benemeriti e sostenitori della Fondazione;
- c) le offerte, sovvenzioni e lasciti fatti alla Fondazione per scopi attinenti alla sua finalità.

Art. 4

Sono «fondatori» i promotori delle onoranze al Prof. Ing. Aldo Della Rocca.

Sono «benemeriti» coloro che concorrono allo sviluppo della Fondazione con contributo di almeno un milione.

Sono «sostenitori» coloro che concorrono allo sviluppo della Fondazione con contributo di almeno lire centomila.

Sono «aderenti» coloro che concorrono allo sviluppo della Fondazione con contributi annuali non inferiori a lire cinquemila.

Le qualifiche di «benemerito» e «sostenitore», peraltro, possono essere attribuite, con delibera del Consiglio di Amministrazione, anche a coloro che abbiano dato una collaborazione particolarmente proficua all'attività della Fondazione.

Le qualifiche di «fondatore», «benemerito», «sostenitore» ed «aderente» esprimono la gratitudine della Fondazione a coloro che l'hanno promossa o che concorrono come sopra allo sviluppo di essa e della sua attività.

Art. 5

La Fondazione è amministrata dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione. Il Segretario del Consiglio di Amministrazione, da eleggersi fra i consiglieri a semplice maggioranza, potrà avere anche la carica di direttore amministrativo della Fondazione.

Art. 6

Il Presidente della Fondazione è eletto nel proprio seno dal Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta valida, a semplice maggioranza, e dura in carica cinque anni.

Art. 7

Il Presidente è organo rappresentativo ed esecutivo.

Egli ha la rappresentanza della Fondazione anche nei rapporti esterni ed in giudizio; vigila e dà impulso all'attività dell'ente; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni; adotta, in caso di urgenza, anche provvedimenti e deliberazioni di competenza del Consiglio al quale ne riferisce e ne chiede la ratifica alla prima riunione successiva.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Consigliere da lui delegato e, in mancanza, dal Consigliere di Amministrazione più anziano per età residente in Roma.

Art. 8

Il Consiglio di Amministrazione si compone complessivamente di nove membri così costituiti:

- a) uno nella persona del Presidente in carica del Consiglio Nazionale degli Ingegneri;
- b) uno nella persona del Presidente in carica del Consiglio Nazionale degli Architetti;
- c) uno nella persona del Presidente in carica del Centro Nazionale Studi Urbanistici;
- d) sei da nominarsi dal Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, dei quali: quattro da scegliersi fra coloro che come segue abbiano acquisito particolari benemerienze verso la Fondazione e due da designarsi come segue dalla Famiglia del compianto Prof. Ing. Aldo Della Rocca anche scegliendoli, volendo, nel proprio seno.

Art. 9

Ai fini delle nomine spettanti al Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, il Consiglio di Amministrazione uscente, alla scadenza del quinquennio, segnalerà al Ministero stesso i nominativi di sei persone che abbiano acquisito particolari benemerienze verso la Fondazione nonché i nominativi dei due membri designati dalla Famiglia Della Rocca o, secondo le ipotesi di cui al successivo art. 10, per conto di essa.

I due consiglieri che risulteranno segnalati in eccedenza dal Consiglio di Amministrazione, come sopra, saranno nominati Consiglieri di Amministrazione supplenti affinché integrino, nell'ordine di nomina, il Consiglio di Amministrazione, in caso di vacanze per dimissioni, decadenze o altre cause.

I Consiglieri di cui alle lettere a), b), c) del precedente art. 8, essendo tali per ragione della loro carica, potranno farsi rappresentare in seno al Consiglio mediante apposita delega. La delega, peraltro, potrà essere rilasciata soltanto a persone che facciano parte degli organi che i rispettivi deleganti presiedono.

Art. 10

La designazione dei membri riservata alla famiglia Della Rocca dovrà essere fatta – entro trenta giorni dalla richiesta – dai discendenti in linea retta del compianto Prof. Ing. Aldo Della Rocca di grado ad

Esso più vicino. In caso di pluralità di discendenti del medesimo grado la designazione dovrà essere fatta di comune accordo. In caso di disaccordo su ambedue o su uno solo dei membri, la designazione rispettivamente dei due o del secondo membro sarà fatta dal Consiglio di Amministrazione uscente mediante scelta fra i candidati che i discendenti medesimi potranno uno ciascuno segnalare al Consiglio stesso almeno un mese prima della scadenza del mandato. Mancando le segnalazioni della famiglia Della Rocca o limitandosi esse ad un solo nominativo, sarà il Consiglio di Amministrazione uscente a fare la designazione, a seconda dei casi, dei due membri o del secondo scegliendoli fra i discendenti del Prof. Ing. Aldo Della Rocca o, in mancanza, o in caso di insufficienza numerica di essi, fra persone che si siano particolarmente distinte nel campo degli studi urbanistici o che abbiano dimostrato particolare attaccamento alla Fondazione.

Oltre il secondo grado, e così di seguito, la designazione spetterà – sempre con le norme surriportate – alla pluralità dei soli discendenti della primogenitura maschile. In mancanza di discendenti della primogenitura, il diritto passerà a quelli della secondogenitura e, in mancanza, della terzogenitura, e così di seguito, della linea maschile ovvero, in mancanza di discendenti della linea maschile, a quelli della primogenitura, o mancando, secondogenitura, e così di seguito, femminile.

Estinguendosi la discendenza in linea retta del compianto Prof. Ing. Aldo Della Rocca, il diritto alla designazione dei membri sarà esercitato dal fratello Fernando, fin quando vivente, e, successivamente – essendo deceduti l'altro fratello Giovanni Mario (senza figli) e la sorella Rina – dal primogenito di quest'ultima, Dott. Stefano Pompili, e suoi discendenti, secondo le norme del comma precedente.

Estinguendosi completamente la Famiglia Della Rocca, il Ministero dei Beni Culturali e Ambientali nominerà i due membri scegliendoli fra almeno quattro nominativi di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nel campo degli studi urbanistici o che abbiano dimostrato particolare attaccamento alla Fondazione, da designarsi dal Consiglio di Amministrazione uscente.

Fin quando esisterà il Prof. Fernando Della Rocca, promotore della Fondazione, uno dei due membri sarà da lui designato.

Art. 11

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni e decade dalla data di nomina del Consiglio successivo. Il nuovo Consiglio dovrà essere convocato entro due mesi dalla data di nomina per iniziativa del Presidente uscente ovvero, trascorso tale termine, anche di uno solo dei nuovi Consiglieri.

Il Presidente, i Consiglieri ed il Segretario possono essere anche riconfermati.

Art. 12

Il Consiglio di Amministrazione è organo deliberativo e amministrativo. Esso delibera in genere su tutte le questioni concernenti la Fondazione; provvede a tutti gli atti e prende tutte le iniziative che ritiene necessarie ed utili alla efficienza, allo sviluppo ed al raggiungimento massimo delle finalità della Fondazione; cura la gestione del patrimonio; approva i bilanci preventivi e consuntivi; delibera i regolamenti interni e compie quant'altro crede nell'interesse della Fondazione. In particolare, poi, delibera circa la istituzione, l'entità e l'attribuzione dei premi di cui agli artt. 2 e 18, nomina la Commissione di cui all'art. 18 e designa, se richiesto, rappresentanti o membri di commissioni o di altri organi collegiali presso amministrazioni statali ed enti parastatali, locali e culturali.

Art. 13

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente che lo convoca per iniziativa propria o su richiesta scritta di almeno tre consiglieri di amministrazione. La mancata partecipazione, se non giustificata, a tre sedute consecutive da parte dei membri di cui all'art. 8 comporta la decadenza della carica.

Art. 14

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide se presenti almeno cinque membri e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Le modifiche allo Statuto, invece, dovranno essere approvate da almeno sei membri. Le votazioni

hanno luogo sempre a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.

Art. 15

La vigilanza contabile sull'amministrazione della Fondazione è esercitata da un collegio di tre revisori dei conti nominati dal Ministero dei Beni Culturali e Ambientali. Di essi, però, due revisori saranno rispettivamente designati:

- a) uno dalla persona o dall'ente che ha dato il maggior contributo finanziario alla Fondazione; a parità di contribuzioni la designazione sarà fatta di comune accordo dagli aventi diritto mentre in caso di disaccordo la scelta spetterà al Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, fra i vari candidati se ne saranno stati presentati dagli stessi aventi diritto entro un termine utile da assegnarsi;
- b) uno dalla Famiglia Della Rocca con l'osservanza delle norme e precedenze stabilite dall'art. 10 per i membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16

Anche i Revisori dei Conti durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con quella di Consigliere di Amministrazione.

Art. 17

Le cariche di Presidente, Consigliere di Amministrazione e Revisore dei Conti sono gratuite e non possono dar diritto ad emolumenti di sorta, salvo il rimborso delle spese da essi sostenute per la Fondazione.

Art. 18

L'assegnazione dei premi di cui agli articoli 2 e 12 del presente Statuto sarà proposta da una Commissione Giudicatrice costituita:

- a) dal Presidente della Fondazione o da un Consigliere da lui delegato, che la presiede;
- b) da due professori universitari di discipline urbanistiche da designarsi dal Ministero dei Beni Culturali e Ambientali;

- c) da un rappresentante del Centro Nazionale Studi Urbanistici;
- d) da un rappresentante del Consiglio Nazionale degli Ingegneri;
- e) da un rappresentante del Consiglio Nazionale degli Architetti;
- f) da tre altri membri da designarsi liberamente dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
- g) da un segretario -- che, se non scelto fra i membri di cui sopra, non avrà diritto di voto -- da nominarsi dallo stesso Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Qualora il Centro Nazionale Studi Urbanistici, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri o il Consiglio Nazionale degli Architetti non provvedessero, entro trenta giorni dalla richiesta, alla designazione dei propri rappresentanti, il Consiglio di Amministrazione della

Fondazione designerà, in loro sostituzione, altrettanti membri di propria scelta.

La consegna dei premi ai vincitori sarà fatta dal Presidente della Fondazione o da persona da lui delegata.

Art. 19

L'attività annuale della Fondazione va dal primo gennaio al trentuno dicembre.

Con regolamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà, se necessario, emanare le norme di esecuzione del presente Statuto.

Art. 20

Per la prima attuazione del presente statuto si derogherà alle norme di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11, secondo quanto disposto dal punto 5° dell'atto costitutivo 15 novembre 1957, n. 6065 di Repertorio, a rogito del Dott. Camillo Paliani, notaio in Roma.